

cilità, demenza, o furore. 6. Per lo stato di debitore fallito, o di erede immediato, o detentore a titolo gratuito di tutto, o parte dell'eredità di un fallito, finchè non sia seguito aggiustamento coi Creditori. 7. Per condanna in contumacia a pena affittiva, o infamante, finchè la sentenza non sia annullata. 8. Per lo stato di domestico addetto a servizio personale. 9. Per lo stato di mendicante, o vagabondo.

22. Quelli, che possiedono Feudi in paese straniero non possono esercitare i diritti di Cittadino, se non dieci anni dopo, che averanno fatta la rinuncia del Feudo.

23. L'esercizio de' diritti di Cittadino non si sospende, e non si perde, se non ne' casi espressi dalla Costituzione.

24. Dopo l'anno decimo della Repubblica nessuno Individuo potrà essere iscritto nel registro civico, se non prova, che sa leggere, e scrivere, ed esercitare un'arte. L'Agricoltura, e la Navigazione sono considerate dalla Repubblica le più utili, e le più rispettabili fra le Arti.

## CAPITOLO IV.

### *Comizj Primarj.*

25. **I** Cittadini attivi perchè possano esercitare gli atti di sovranità, è necessario che si radunino in Comizj.

26. I Comizj Primarj risultano dalla riunione di tutti Cittadini attivi distribuiti in diverse radunanze secondo i Comuni, ne' quali si trovano domiciliati.

27. Il domicilio richiesto per votare ne' Comizj Primarj di un Comune, si acquista colla residenza di un anno, e non si perde, che coll'assenza di un anno.

28. Non si può votare per Procuratore; non si può votare per un istesso oggetto, che in un solo de' Comizj Primarj.

29. Vi sarà almeno un Comizio primario per ogni Comune, composto di trecento Cittadini almeno, e di seicento

al più. Sono compresi a formare questo numero anche i Cittadini assenti, che avrebbero diritto di votare in quel Comizio, se fossero presenti.

In quei Comuni ove i Cittadini non arrivano al numero di trecento, si uniscono a quelli del Comune, o Comuni vicini, con cui possono formare il numero almeno di trecento Cittadini; e ciò sino al nuovo Regolamento, che sarà fissato del Corpo Legislativo.

30. Questi Comizj si costituiscono provvisoriamente sotto la presidenza del più vecchio, e i due più giovani fanno provvisoriamente le funzioni di Segretarj.

31. Sono definitivamente costituiti colla nomina di un Presidente, di due Segretarj, e di due Scrutatori.

32. Se insorgono questioni sopra le qualità richieste per votare, il Comizio le decide provvisoriamente, salvo il ricorso al Giudice Ordinario del distretto.

33. In ogni altro caso il Corpo Legislativo pronuncia sulla validità delle operazioni de' Comizj.

34. E' proibito d' intervenire con armi ne' Comizj; in tal caso si perde per dieci anni il diritto di votare, e di assistervi.

35. I Comizj hanno tutta l' autorità per mantenere il buon ordine nel loro interno.

36. Gli atti che si facessero in uno di questi Comizj fuori dell' oggetto della loro convocazione, e contro le forme, che sonu determinate dalla Costituzione, sono nulli. I Comizj non possono ricevere, nè spedire memorie, petizioni, o deputazioni.

37. La Costituzione determina gli oggetti per i quali si devono convocare i Comizj primarj, e sono i seguenti: 1. per accettare, o rigettare i cambiamenti dell' atto costituzionale, che fossero legittimamente proposti all' Assemblea di riforma 2. per fare le elezioni, che loro appartengono giusta le circostanze.

38. Si radunano i Comizj primarj di proprio diritto in forza della Costituzione, e senza essere convocati, il giorno primo Maggio di ogni anno, e procedono secondo che vi è luogo alle elezioni 1. de' Membri, che devono

11  
comporre i Comizj Elettorali, 2. del Giudice di Pace del loro Comune. 3., degli Uffiziali Municipali del loro Comune. Per ora ne' Comuni al disotto di trecento votanti si tengono delle Assemblee Comunali solamente per eleggere il Giudice di Pace, e gli Uffiziali Municipali.

39. La forma di votare in questi Comizj è la seguente. 1. Ogni Membro del Comizio nomina tanti Cittadini quanto sono gli Individui che si devono eleggere, e ne dà i nomi per iscritto in una lista al Presidente, ed a' Secretarj, che la trascrivono nel registro. Non sapendo scrivere, ne farà la nomina all' orecchio de' Secretarj, o scrutatori, i quali sono obbligati a scrivere immediatamente le dette nomine; di queste come di qualunque altra, si deve tenere esatto registro. I Cittadini che hanno riportato un maggior numero di nomine verificate dal Presidente, Secretarj, e Scrutatori sono gli eletti. Questo modo di votare può essere riformato dal Corpo Legislativo.

40. Chiunque è legittimamente convinto d' avere comprato, o venduto un voto, oppure di avere procurata l' elezione di qualche individuo, con minacce, brighe, inganni o con altro genere di seduzione, perde per venti anni l' esercizio de' diritti di Cittadinanza; in caso di recidiva li perde per sempre: Simili esclusioni si pubblicano nel Distretto per proclama.

41. Chiunque si fa lecito d' impedire la riunione di questi Comizj, è dichiarato reo di lesa Nazione.

42. I Comizj primarj non possono avere fra di loro alcuna corrispondenza, o relazione.

## CAPITOLO V.

### *Comizj Elettorali.*

43. Ogni Comizio Primario nomina gli Elettori per i Comizj Elettorali in ragione ds uno per ogni trenta Cittadini, che si trovano a votare nel Comizio, o hanno diritto di votarvi, benchè assenti.

Se il numero totale diviso per trenta da un avanzo